



*Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti*

**COMITATO REGIONALE
EMILIA ROMAGNA**

Via Alcide De Gasperi, 42 - 40132 BOLOGNA (BO)

Tel. 051 3143.880

Fax: 051 3143.881 - 900

sito internet: www.figc-dilettanti-er.it

e-mail: segreteria@figc-dilettanti-er.it



Stagione Sportiva 2011/2012

Comunicato Ufficiale N°40 del 11/04/2012

(Attenzione! Riguarda tutti i Tornei organizzati dalle Società)

PROTOCOLLO D'INTESA C.R.E.R. – C.R.A.

Al fine di contribuire ad un miglior coordinamento dei Tornei organizzati dalle Società, compresi quelli giovanili, dove è previsto l'impiego di Ufficiali di Gara, e di prevenire, per quanto possibile, fatti che possano pregiudicare il corretto svolgimento degli stessi e la sicurezza dei calciatori e degli Ufficiali di Gara, i sottoscritti:

- MAURIZIO MINETTI, nella sua qualità di Presidente del Comitato Regionale Emilia Romagna della F.I.G.C. - L.N.D.;
 - GIANPIERO GREGORI, nella sua qualità di Presidente del Comitato Regionale Arbitri Emilia Romagna della F.I.G.C.;
- convengono e stipulano il seguente

PROTOCOLLO D'INTESA

Art. 1 – Ambito di applicazione.

1. Le disposizioni contenute nel presente protocollo si applicano a tutti i Tornei dove è previsto l'impiego di arbitri federali.
2. Le disposizioni di cui all'art. 4 non si applicano ai Tornei di Calcio a Cinque.

Art. 2 – Il Dirigente addetto all'organizzazione arbitrale.

1. In tutti i Tornei la Società organizzatrice deve indicare, nella richiesta di autorizzazione allo svolgimento del Torneo, il nominativo di un Dirigente addetto all'organizzazione arbitrale con relativi recapiti del telefono cellulare ed e-mail.
2. Il Dirigente addetto all'organizzazione arbitrale ha il compito di rapportarsi con il Dirigente della competente Sezione A.I.A., all'uopo incaricato, per la gestione di qualsiasi comunicazione inerente le gare in programma.
3. Ogni variazione delle gare in programma dovrà essere comunicata al Dirigente della Sezione A.I.A. con almeno tre giorni di anticipo, in caso contrario non è garantita la designazione arbitrale.

Art. 3 – Il Dirigente addetto all'arbitro.

1. In tutti i Tornei la Società organizzatrice deve designare un Dirigente addetto all'arbitro. La persona designata, che dovrà recare chiari segni distintivi per il riconoscimento della funzione, è a completa disposizione degli Arbitri dal momento del loro arrivo e fino a quando gli stessi non avranno abbandonato l'impianto di gioco.

2. Il Dirigente addetto all'arbitro dovrà stazionare nello spazio antistante gli spogliatoi e fornire ogni assistenza all'Arbitro per l'espletamento delle operazioni pre e post gara, assicurando che tale spazio non sia occupato da persone non autorizzate.

Art. 4 – I campi senza delimitazione recinto di gioco.

1. Nei Tornei il cui svolgimento è previsto in campi di dimensioni ridotte senza la presenza della recinzione in rete metallica che delimiti gli spazi del recinto di gioco, la Società organizzatrice dovrà:

- a) delimitare il campo di gioco e l'accesso agli spogliatoi dei calciatori e degli arbitri con appositi materiali, garantendo che all'interno di detti spazi non siano occupati da persone non autorizzate;
- b) mettere a disposizione:
 1. un Dirigente, recante chiari segni distintivi per il riconoscimento della funzione, che dovrà stazionare, durante lo svolgimento della gara, fra le due panchine con il compito di vigilare sul comportamento delle persone in panchina e di intervenire in caso di necessità. Tale Dirigente dovrà accompagnare l'Arbitro negli spogliatoi alla fine del 1° tempo e al termine della gara e, in caso di assenza degli Assistenti Ufficiali, dovrà assistere l'Arbitro nell'effettuazione delle sostituzioni, assicurando, mediante l'esposizione dei numeri, la loro corretta esecuzione;
 2. almeno due persone, recanti chiari segni distintivi per il riconoscimento della funzione, diverse da quelle indicate al precedente art. 3 e al comma 1, lett. b1) del presente articolo, con il compito di gestire l'accesso al recinto di gioco e agli spogliatoi delle persone autorizzate, sostando intorno al terreno di gioco per tutta la durata della gara, al fine di assicurare un adeguato controllo o intervento in caso di comportamenti o eventi imprevedibili.

Art. 5 – Giustizia Sportiva

1. Nei Regolamenti di tutti i Tornei dovranno essere espressamente riportate, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione, le seguenti disposizioni:

- a) Al calciatore espulso dal campo nel corso di una gara della propria Società è automaticamente squalificato per una gara senza declaratoria del Giudice sportivo. Tale sanzione può essere aggravata, se del caso, con provvedimento del Giudice sportivo.
- b) La Giustizia Sportiva nei Tornei è amministrata dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale della F.I.G.C. – L.N.D. competente territorialmente, salvo diversa determinazione del Comitato Regionale.

Art. 6 – Inosservanza delle disposizioni.

1. L'Arbitro designato può non dare inizio alla gara nel caso non siano state rispettate le condizioni di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) e non siano state indicate le persone di cui:

- all'art. 2, Dirigente addetto all'organizzazione arbitrale;
- all'art. 3, Dirigente addetto all'Arbitro;
- all'art. 4, co. 1, lett. b), Dirigenti addetti alla sicurezza.

2. L'inosservanza grave delle disposizioni previste dal presente protocollo può comportare, in qualsiasi momento, la revoca dell'autorizzazione allo svolgimento del Torneo da parte del Comitato Regionale.

Bologna, lì 5 aprile 2012

Il Presidente del C.R.E.R.
f.to Maurizio Minetti

Il Presidente del C.R.A.
f.to Gianpiero Gregori